



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 luglio 2009
(OR. en)**

12282/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0103 (CNS)**

**AGRI 324
AGRIORG 73
AGRISTR 31
AGRIMON 1
WTO 155**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 23 luglio 2009

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica agricola comune

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2009) 377 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.7.2009
COM(2009) 377 definitivo

2009/0103 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica agricola
comune**

RELAZIONE

Alcuni atti adottati nel corso degli ultimi decenni hanno cessato tutti gli effetti, ma sono ancora in vigore. Essi sono divenuti obsoleti a causa del carattere temporaneo o poiché il loro contenuto è stato ripreso da atti successivi. Diverse misure inerenti all'adesione dei nuovi Stati membri sono divenute obsolete in seguito all'adesione di questi ultimi. Nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto che il diritto comunitario dovrebbe essere aggiornato e concentrato, abrogando gli atti che non trovano più applicazione.¹ Gli atti che non hanno più rilevanza dovrebbero essere eliminati dall'"*acquis comunitario*" per migliorare la trasparenza e la certezza del diritto comunitario.

La Commissione ha svolto varie azioni per eliminare la legislazione obsoleta dall'*acquis*, in parte attraverso la tradizionale procedura di abrogazione e in parte dichiarando gli atti pertinenti della Commissione obsoleti. Più recentemente la Commissione ha dichiarato circa 250 atti agricoli obsoleti.² Nella comunicazione "Una PAC semplificata per l'Europa: un successo per tutti" del 18 marzo 2009, la Commissione ha confermato la sua intenzione di procedere a un riassetto della normativa agricola.³ La presente proposta è prevista nel programma permanente di semplificazione adottato nell'ambito dell'attuazione della strategia della Commissione per la semplificazione del contesto normativo, recentemente aggiornato [documento COM(2008) 712, Allegato 2 al programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009].

La Commissione ha individuato alcuni atti del Consiglio relativi alla politica agricola comune che hanno cessato tutti gli effetti pratici. Non rientra tra le competenze della Commissione dichiarare gli atti del Consiglio obsoleti. Nell'interesse della certezza del diritto la Commissione propone che gli atti elencati nella presente proposta siano abrogati dal Consiglio.

¹ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

² GU C 30 del 6.2.2009, pag. 18.

³ COM(2009) 128 definitivo del 18.3.2009.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione⁴,

visto il parere del Parlamento europeo⁵,

considerando quanto segue:

- (1) Migliorare la trasparenza del diritto comunitario è parte essenziale della strategia per legiferare meglio che le istituzioni comunitarie stanno attuando. In tale contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non esercitano più alcun effetto reale.
- (2) Benché formalmente ancora in vigore, i regolamenti e la decisione sottoelencati, relativi alla politica agricola comune, sono divenuti obsoleti:
 - il regolamento (CEE) n. 2602/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, relativo al mantenimento della procedura dei Comitati di gestione⁶. Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto il suo contenuto è stato ripreso da atti successivi;
 - il regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio, del 2 maggio 1972, che fissa per la campagna di allevamento 1972/1973 le norme generali di concessione dell'aiuto per i bachi da seta⁷. Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto riguardava unicamente il 1972 e il 1973;
 - il regolamento (CEE) n. 3570/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, concernente le deroghe da prevedere per le indagini statistiche agrarie in Germania nell'ambito dell'unificazione tedesca⁸. Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto era applicabile nel periodo transitorio successivo all'unificazione della Germania;

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU L 324 del 27.12.1969, pag. 23.

⁷ GU L 106 del 5.5.1972, pag. 1.

⁸ GU L 353 del 17.12.1990, pag. 8.

- il regolamento (CE) n. 2611/95 del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che prevede la possibilità di concedere un aiuto nazionale per compensare le perdite di redditi agricoli causate da fluttuazioni monetarie in altri Stati membri⁹. Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto riguardava la possibilità di concedere un aiuto di tre anni da notificare prima del 30 giugno 1996;
- il regolamento (CE) n. 1107/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione per il 2008¹⁰. Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto riguardava unicamente il 2008;
- la decisione 85/360/CEE del Consiglio del 16 luglio 1985 relativa alla ristrutturazione del sistema di indagini agricole in Grecia¹¹. Tale decisione ha cessato di avere effetto in quanto riguardava unicamente il periodo tra il 1986 e il 1996.

(3) A fini di certezza e chiarezza del diritto è necessario abrogare i suddetti regolamenti e la suddetta decisione obsoleti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CEE) n. 2602/69, (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 3570/90, (CE) n. 2611/95, (CE) n. 1107/2007 e (CE) n. 85/360/CEE sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

⁹ GU L 268 del 10.11.1995, pag. 3.

¹⁰ GU L 253 del 28.9.2007, pag. 1.

¹¹ GU L 191 del 23.7.1985, pag. 53.